

TORNATA DEL 22 APRILE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggi del Presidente della Corte dei Conti — Annunzio della morte e commemorazione dei Senatori Longo, Alfieri, Moris e Viggiani — Relazione sui titoli del Senatore Finocchietti — Deliberazione circa il progetto di legge sul credito fondiario — Proposte del Senatore Leopardi, una veuita, l'altra approvata — Giuramento del Senatore Finocchietti — Approvazione per articolo dei progetti di legge per l'approvazione del trattato di commercio col Regno di Siam; e pel concorso dello Stato nelle spese per l'erezione di un Ospedale civile nel Comune di Soragna — Proposta del Senatore Chiesi combattuta dal Senatore Poggi — Dichiarazione del Guardasigilli — Approvazione della proposta Chiesi — Discussione del progetto di legge pel Codice forestale — Considerazioni del Senatore Chiesi contro il progetto — Osservazioni del Senatore San Severino e del Ministro d'Agricoltura e Commercio in favore — Spiegazioni del Senatore Chiesi — Riassunto del Relatore — Presentazione di un progetto di legge — Urgenza approvata — Rettificazione del Senatore Marzucchi — Presentazione di un altro progetto di legge — Avvertenze del Senatore Miniscalchi — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro degli Esteri Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario Manzoni*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4185. La Giunta Comunale di Palazzo S. Gervasio (Basilicata) fa istanza perchè dal Senato venga approvato il progetto di legge che attribuisce agli inservienti Comunali l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori.

4186. Il Consiglio Comunale di Casteltermeni (Girgenti) fa istanza perchè dal Senato venga approvato il progetto di legge per l'abolizione delle decime feudali nelle province meridionali.

4187. Parecchi proprietari delle province Subalpine in numero di 178, si rivolgono al potere legislativo acciò voglia promuovere i necessari provvedimenti che rendano sicura la condizione di coloro che intendessero di destinare i loro beni alla coltura del riso.

4188. La Giunta Municipale di Venosa (Basilicata) fa istanza perchè dal Senato venga sollecitamente approvato il progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori.

4189. La Giunta Municipale di Lavello (Basilicata),
(*Petizione identica alla precedente*).

4190. La Giunta Municipale di Potenza,
(*Petizione identica alla precedente*).

4191. Pelella Mauro, sacerdote di Napoli, allegando di essere stato per ingiuste persecuzioni privato di ogni emolumento e beneficio ecclesiastico, ricorre al Senato perchè voglia impetrargli un sussidio dal Governo.

4192. Alcuni proprietari delle province Subalpine, in numero di 10, si rivolgono al potere legislativo acciò voglia promuovere i necessari provvedimenti che rendano sicura la condizione di coloro che intendessero di destinare i loro beni alla coltura del riso.

4193. La Giunta Comunale di Minerbe (Verona) fa istanza perchè all'epoca della discussione di un progetto di legge per l'unificazione legislativa ed una nuova circoscrizione giudiziaria nelle province Venete e di Mantova, venga stabilita nel detto Comune di Minerbe la sede di una Pretura e residenza notarile.

4194. La Giunta Municipale di Monreale (Sicilia) fa istanza perchè col progetto di legge in corso presso il Senato relativo alla deroga dell'art. 33 della legge 7 luglio 1866 per ciò che riguarda il Monastero di San Martino alle Scale, venga sancito che sia attribuito il deposito a quel Municipio della Biblioteca, quadri ed oggetti antichi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore della Banca Nazionale Toscana (sede di Livorno) d'alcune copie del *Bilancio della Banca stessa per l'anno 1868*.

La Giunta municipale di Reggio (Emilia) del *Resoconto morale della sua gestione dell'anno 1868*.

L'Avv. Domenico Monterumici, dell'*Annuario statistico-amministrativo della provincia di Treviso*, da esso compiuto.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, dell'*Annuario scolastico per l'anno 1868-69*, pubblicato per cura di quel Ministero.

L'Avv. Mina, de' suoi *Primi saggi letterari*.

Il Presidente del Consorzio Nazionale, dell'*Elenco generale degli oblatori a quel Consorzio, in occasione delle auspicate nozze di S. A. R. il Principe ereditario*.

Il Prefetto di Cagliari, d'alcuni esemplari della *Esposizione delle condizioni e dei bisogni dell'isola di Sardegna e specialmente della Provincia di Cagliari, fatta alla Commissione parlamentare d'inchiesta*.

La tipografia Eredi Botta, dei volumi VII, VIII e IX della ristampa degli atti del Parlamento subalpino. *Sessione 1852*.

Il Ministro dell'Interno, del 4° volume della *Statistica delle opere pie del Regno, concernente il compimento dell'Emilia*.

Il Capitano di Marina Gio. Andrea Bollo, di 150 esemplari d'una sua *Petizione al Parlamento, relativa alla catastrofe toccata alla nave Teresa nei mari della China*.

Il Corpo di Stato Maggiore, d'una copia degli undici fogli della *Carta di Sicilia* riprodotti col mezzo della fotografia per cura di quel comando generale di Stato Maggiore.

Il Cav. G. Cerboni, Capo Divisione al Ministero della Guerra, di 50 esemplari d'un suo lavoro testè pubblicato sulle *cagioni che impediscono ed impediranno lo assetto della contabilità delle imposte dirette*.

Il Ministro degli Affari Esteri di sei esemplari dell'*Elenco dei trattati e delle convenzioni tra l'Italia e gli Stati Esteri*.

Il Cav. Filippo Mariotti delle sue Monografie per titolo: *Storia del lanificio toscano antico e moderno e l'arte della paglia in Toscana*, e delle opere: *Le pratiche della campagna Lucchese* del Marchese Antonio Mazzarosa: *Idrologia di Firenze* del Professore Taddei Gioacchino: *La economia rurale pisana* di Toscanelli Giuseppe.

L'Avv. Prof. Giovanni De Gioannis Gianquinto, del programma del suo *Trattato medico legale sul segreto delle sue proposte e riforme intorno al sistema organico de' conflitti di attribuzioni*, e d'un suo opuscolo per titolo: *La Corte d'Assise davanti all'art. 509 del Codice Italiano di procedura penale*.

De Negri Luigi delegato alla presa di possesso del circolo di Firenze dell'Asse Ecclesiastico, del *Resoconto della sua gestione in tale qualità da esso compiuta*.

Carlo Fantuzzi, di alcuni esemplari d'un suo opuscolo sul *Metodo pratico pel confesamento della semente bachi, mediante il sistema d'incrociamiento*.

I Prefetti di Treviso, Padova, Cuneo, Girgenti, Bari e Venezia di alcune copie degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1868*.

Chiedono cong-di per motivi di famiglia: per un mese i signori Senatori Sella, Di Sortino, Guardabassi, Balbi Piovera, San Vitale, Di Giovanni, Giorgini, Lambruschini: per motivi di malattia, e per un mese i signori Senatori Scialoia, Bartolommei, Ceppi, Fontanelli: i Senatori Imperiali per 10 giorni, Benintendi, Castagnetto per un mese, che sono loro dal Senato accordati.

L'onorevole Presidente della Corte dei Conti invia alla Presidenza del Senato i seguenti Messaggi:

Firenze, 1. aprile 1869.

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867 N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti negli ultimi quindici giorni.

Firenze, 16 aprile 1869.

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867 N. 3853 il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese corrente.

Il Presidente DUCHOQUE.

Presidente. Questi elenchi saranno depositati alla Segreteria del Senato, a comodo dei signori Senatori che volessero esaminarli.

Signori Senatori,

Un nostro collega che si separò da noi, allorchè la più parte abbandonò Firenze per le ferie pasquali, in pieno vigore della sua vita, mancò di lì a pochissimi giorni inaspettatamente. È questi il Senatore Francesco Longo di Brescia. Nacque egli il 1. gennaio del 1802, appartenente a famiglia distinta di quella illustre città. Fece buoni studii e fu allevato ne' sentimenti di amore alla patria, e quindi col vivo desiderio di vederla libera ed indipendente, ed ebbe in famiglia es-mpi da emulare.

Solo nel 1848 potè dare sfogo a quanto aveva nel cuor suo e prese parte viva al rivolgimento, sicchè fu ascritto a quel primo governo provvisorio provinciale, il quale cessò quando si formò il centrale costituitosi in Milano, ed in questo Brescia era rappresentata da quell'egregio cittadino Antonio Dossi, uomo di tempra spartana, di ardore bresciano, e di criterio romano antico.

Il nostro Longo dovette, al rientrare degli Austriaci, abbandonare la provincia natia e ricoverarsi nell'ospitale Piemonte. Egli confidò sempre nel risorgimento

d'Italia, e le sue speranze erano appoggiate alla fiducia nel Re ed alla saggezza e valore del suo popolo. Fu fatto Senatore. Nel giorno 29 marzo prossimo scorso sorpreso da gravissimo male morì. La memoria del Longo durerà fra noi, ma in particolar modo fra i suoi comunicipali che sempre lo stimarono.

La morte pur troppo preveduta del Senatore Marchese Cesare Alfieri di Sostegno fu oggetto di generale dolore. E difatti un coro unanime di voci e di scritti sorse a deplorare sì grave sciagura. Un cordoglio è in tutti voi che avemmo seco lui consuetudine non solo di grandissima stima, ma eziandio di sincero affetto. Imperocchè siffatte eminenti qualità in lui spiccavano, sicchè attirasse a sè quasi irresistibilmente tali sentimenti. Tesservene l'elogio non sarebbe lieve compito: poche parole ripetano ciò che noi tutti proviamo in noi stessi, direi quasi di venerazione non solo ma di culto. Esso era tipo d'uomo per fermi ed inconcussi principii attaccato alla religione, alla patria, alla Dinastia, nè smentì un istante nella sua vita questi sentimenti. Tipo dell'antica ed illustre aristocrazia nei modi, tipo della moderna nell'amore per la libertà e l'eguaglianza civile, nè quella fu a lui incentivo ad orgoglio, nè questa a bassezze. Nacque il 13 agosto del 1799 da illustre famiglia, i cui fatti generosi rimontano a parecchi secoli, giacchè quel nome era già illustrato nella repubblica d'Asti al tredicesimo secolo. Informato a squisita educazione, crebbe adorno di cultura, che il padre suo marchese Carlo Emanuele seppe con saggio intendimento dirigere. E siccome il genitore alla diplomazia era consacrato, così il figlio a quella pure avviò. E quindi a Pietroburgo, a Berlino e più a Parigi fece dimora; dimora utilissima, chè non isciupò il tempo in vane occupazioni, ma l'usò a coltivare sempre più la sua mente con istudi politici. E così si formò quel complesso d'idee e di sentimenti che diressero l'azione sua a vantaggio della Patria, cercando di avviarla, per quanto era in lui, con modi saggi e prudenti ad un ragionevole e duraturo progresso. Abbandonata la carriera diplomatica, stette per qualche tempo lontano dalle pubbliche faccende, e di questo tempo pure approfittò pe'suoi studii. Ma un uomo tale non poteva essere dimenticato, chè fu da Re Carlo Alberto chiamato a sedere nel Consiglio di Stato ed ivi die' subito saggio di sua prudenza politica. Fu presidente dell'Associazione agraria del Piemonte che mirabilmente dirisse. Ma ove rese più preclari servigi fu quale presidente del magistrato della Riforma, o con altre parole, Ministro della Pubblica Istruzione.

A lui si deve una vera riforma, a lui l'aver rialzato l'insegnamento dallo stato nel quale era stato gettato dopo gli eventi del 1821, coll'istituzione di nuove cattedre, alle quali un timido pregiudizio mostravasi avverso; persuaso qual era della gran massima che il sapere e la scienza non sono mai dannosi, ma fonte di bene alla società. S'avvicinavano i tempi nei

quali l'Alfieri vedeva con esultanza potersi adempiere il desiderio della sua vita, l'alleanza indissolubile della Monarchia colla libertà, ed ebbe il conforto d'apporre il suo nome a' piedi dello Statuto che ci regge. Fu Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1848 sul finire dell'agosto al principio di ottobre, e poi si ritirò. Fin dalla prima istituzione del Senato ne fu membro e vice-Presidente; poi Presidente nel 1856 sino al 1860. Voi in gran parte sapete apprezzare in qual modo esimio ei tenesse questa carica, dalla quale bramò esso stesso ritirarsi; ma continuò con zelo ad associarsi alle nostre adunanze come Senatore. Che se la sua parola non era frequente, era sempre saggia ed assennata, e lo avete veduto costantemente fra voi sino al momento che fu colto dalla malattia che fatalmente lo trasse al sepolcro. Vi accennai ai meriti politici e scientifici di lui, ma pure conviene che ricordi quelli di carità cittadina e cristiana. Imperocchè molta opera diede all'amministrazione di cause pie, e fu eccellente esecutore di largizioni domestiche non solo, ma generosissimo per volontà propria e sempre con quella modestia che cerca nascondersi. Ad uomo di tanti meriti era ben naturale che i Principi esprimessero la loro stima, elevandolo ai più distinti gradi. Morì il 16 di questo mese nella quiete e tranquillità che è premio anticipato al giusto. Egli lascia noi nell'afflizione (*con voce commossa*), ma lascia eziandio un retaggio di memorie e di esempi. E me in particolare modo affligge la perdita d'un amico carissimo e d'un saggio consigliere.

Una notabilità scientifica che noi annoveravamo fra i nostri colleghi è pure sventuratamente sparita. È il Senatore Giuseppe Moris, Professore di botanica nell'Università di Torino. Nacque in Orbassano, territorio torinese, il 25 aprile 1796. Egli con lungo ed indefesso studio emerse in guisa da segnare il suo nome negli annali delle scienze naturali. Compiuti i suoi studii di medicina in Torino, fu aggregato a quel Collegio medico. Venne nel 1822 nominato alla cattedra di clinica nella Università di Cagliari. Ivi occupossi a studiare il tifo dominante, conosciuto in quei paesi col nome *d'intemperie*, e pubblicò su di esso una dotta dissertazione. Lo studio della botanica lo attraeva. La sua *Flora Sarda* è frutto d'immense fatiche percorrendo quell'isola. Conosciuto particolarmente per quel suo dotto lavoro, fu scelto ad occupare la cattedra di botanica in Torino, ove continuando nelle sue scientifiche elucubrazioni, diede seguito all'opera cominciata, oltre alla pubblicazione d'altre varie Memorie. Per siffatte dottissime produzioni, il suo nome fu stimato e venerato non solo fra noi, ma dai dotti d'ogni parte d'Europa. Membro dell'Accademia delle scienze di Torino, fu iscritto ad altri Collegi scientifici, nazionali e stranieri, che si onorarono del suo nome. Curò con grandissima diligenza il progresso dell'Orto botanico, del quale era direttore. Fu tra i primi membri del Se-

nato; finchè le adunanze erano a Torino, vi fu assiduo, pure anche a Firenze intervenne, ma le occupazioni e lo stato di salute gli erano d'ostacolo; di carattere mitissimo, di soave conversare, scevro da qualunque sentimento d'orgoglio, quantunque ne avrebbe avuto incentivo nel suo merito. Morì il 18 di questo mese in Torino. Lascia questo degno personaggio grandissimo desiderio di sé per un complesso di rare qualità.

Poche ore sono ricevetti l'infasto annunzio della morte d'altro nostro Collega il Senatore Emanuele Viggiani di Potenza. Questo egregio uomo fu pur troppo bersaglio al dispotismo borbonico pel suo amore alla patria. Nacque egli il 1 aprile 1808. Ei sempre professò liberali principii. Quando la reazione aveva manomessi tutti i diritti del paese, egli emigrò in Francia, ma dovendo allontanarsi di colà, ricoverò in Malta. La sconsolata moglie chiese il suo ritorno, gli fu concesso a condizione d'essere sottoposto a processo e non fu condannato a morte che per la differenza d'un solo voto. Nel 1860, prima ancora che il generale Garibaldi fosse sbarcato sul continente, egli ebbe il coraggio di aprire la sua casa in Potenza a tutti coloro che ivi si raccolsero a proclamare un governo provvisorio in nome di Re Vittorio Emanuele; e su quella casa sventolò la prima bandiera tricolore in quell'epoca. Si occupò molto delle cose comunali e provinciali. Nominato Senatore nel 1865 si condusse qui quando la sua salute cagionevolissima glielo permise; e voi l'avete veduto nella scorsa state in quale miserrimo stato si trovava. Soffrì con rassegnazione la lunga e penosa malattia che lo trasse alla tomba. Morì il 20 di questo mese alle 11 pomeridiane da buon cristiano e da buon cittadino lasciando nel dolore la famiglia ed i concittadini, e rimane anche fra noi la memoria d'un eletto e zelante Italiano.

Il signor Senatore De Gori è pregato a riferire sui titoli a Senatore del signor conte Francesco Finocchietti.

Senatore De Gori, *Relatore*. Avendo l'Ufficio I diligentemente verificato ed unanimemente riconosciuto, che il conte Francesco Finocchietti nato li 7 febbrajo 1815 a Pisa, e nominato con Decreto Reale del 6 dicembre 1868, già benemerito Gonfaloniere del Comune di Pisa e Prefetto delle provincie di Siena e di Pavia, giustifica incontrastabilmente gli estremi di diritto e di fatto indicati nel paragrafo 21 dell'articolo 33 dello Statuto, con uguale unanimità ha deliberato proporre la di lui proclamazione a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammetta le conclusioni del primo Ufficio, per la convalidazione della nomina a Senatore del signor conte Francesco Finocchietti, si alzi.

(Approvato).

Fu ripresentato al Senato un progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete ed a quella di Mantova dell'ordinamento del Credito fondiario.

Questo progetto di legge, come di consueto, dovrebbe

essere inviato agli Uffici; però, siccome fu già in essi esaminato, i signori Senatori che credessero di doverlo rimandare all'Ufficio stesso che l'ha già studiato, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

I Membri che compongono quest'Ufficio sono i signori Senatori Miniscalchi-Erizzo, Lauzi, Manzoni Tommaso, Beretta e Saracco.

I signori Senatori Bartolommei e Scialoia per malattia grave e prolungata hanno partecipato alla Presidenza che non potendo precisare il tempo in cui loro sarà dato d'intervenire alle adunanze del Senato, chiedono di essere surrogati nelle Commissioni a cui appartengono.

Il Senatore Bartolommei e il Senatore Scialoia appartenevano all'Ufficio Centrale per il progetto di legge sulle bonifiche. La sostituzione, secondo il Regolamento si fa dal Presidente colla nomina di un altro Senatore scelto fra i membri dell'Ufficio a cui apparteneva all'epoca della nomina quello che viene surrogato; quindi per l'Ufficio II a cui apparteneva il Senatore Bartolommei, prego il Senatore Aresi a volerlo surrogare, e per l'Ufficio III a cui apparteneva il Senatore Scialoia pregherei di volerlo sostituire il Senatore Della Gherardesca.

Il Senatore Scialoia poi apparteneva altresì alla Commissione di finanza la quale dura per tutta la sessione, e questa viene nominata dal Senato a squittinio di lista. Invito dunque i signori Senatori a formare la scheda per la sostituzione di un altro Senatore al Senatore Scialoia.

Il Senatore Finocchietti trovandosi nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Ruschi e Lauzi ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Pregherei l'onorevole signor Presidente a riflettere che il nostro Collega Senatore Scialoia si trova in convalescenza, e che perciò è da sperare che possa tornare ad assumere fra un mese forse le sue funzioni in Senato per cui....

Presidente. Facevo osservare al signor Senatore Leopardi che è lo stesso signor Senatore Scialoia, il quale ha chiesto di essere surrogato nelle Commissioni di cui faceva parte, giacchè altrimenti non mi sarei preso l'arbitrio di chiederne la surrogazione.

Senatore Leopardi. Quand'anche sia lo stesso Senatore Scialoia che abbia chiesto di essere surrogato, io proporrei al Senato che si soprassedesse dal fare una nuova nomina, ma si aspettasse la di lui guarigione; in tutti i casi poi, quando il Senato fosse di un altro avviso, io proporrei che questa nomina, anzichè farla per ischeda, si demandi al signor Presidente.

Presidente. La prima proposta del Senatore Leopardi si è che il Senato soprasseda alla surrogazione del Senatore Scialoia da membro della Commissione permanente di finanze, surrogazione che venne da lui

stesso domandata, acciocchè non restassero interrotti i lavori del Senato, perchè quantunque la malattia volga fortunatamente al suo termine, dovrà essere non breve la convalescenza, e lungo il tempo che dovrà consacrare al riposo per riacquistare interamente le sue forze.

Io interrogo dunque prima di tutto il Senato, per conoscere se intende soprassedere alla di lui surrogazione.

Chi è di avviso che non abbiasi per ora a far luogo alla surrogazione del Senatore Scialoja, sorga. (Non è approvato).

Avendo il Senato deliberato che debba aver luogo la surrogazione, metto ai voti la seconda proposta del Senatore Leopardi, cioè di demandare al Presidente la nomina di questo membro.

Chi è di questo avviso, voglia sorgere.

(Approvato).

Mi riservo dunque di annunziare al Senato prima che sia sciolta la seduta, il nome del Senatore surrogante.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Finocchietti, presta il giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore Finocchietti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio col Regno di Siam.

Do lettura dell'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e il Regno di Siam, firmato a Londra il 3 ottobre 1868, le cui ratifiche furono scambiate a ».

Qui lo scambio delle ratifiche è lasciato in bianco.

Presidente del Consiglio. Il luogo delle ratifiche non può ancora essere indicato perchè queste devono essere fatte a Siam.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede la parola su questo progetto di legge, essendo esso di un solo articolo, si passerà poi alla votazione per squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL CODICE FORESTALE.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge pel Codice forestale.

Il progetto di legge consta di 155 articoli; domando al Senato se crede che si debba dare lettura di tutto il testo.

Voci. No, no.

Presidente. Se non si fa alcuna opposizione, si tralascierà la preventiva lettura degli articoli.

Ora dovrei domandare al signor Ministro, se intende

che la discussione segua sul progetto ministeriale o su quello della Commissione.

Presidente del Consiglio. Pregherei il Senato a voler aspettare alquanto il mio Collega che si è mandato a chiamare.

Presidente. Allora si sospenderà questa discussione e si passerà a quella sul progetto di legge per il concorso dello Stato nelle spese per l'erezione di un Ospedale civile nel Comune di Soragna.

Do lettura del progetto di legge.

Articolo unico: « È autorizzata la spesa straordinaria di lire quattromila sul bilancio dell'anno 1869 pel pagamento della quota di concorso dello Stato nella spesa di erezione di uno spedale civile nel Comune di Soragna, accordato dal cessato Governo Parmense con Decreto del 27 settembre 1858.

« Detta spesa dovrà applicarsi all'apposito capitolo da instituirsi nella parte prima del titolo II del bilancio passivo delle finanze col numero e denominazione seguente:

« Capitolo 65 bis. *Concorso dello Stato nelle spese per la erezione di uno spedale civile nel Comune di Soragna.* (Decreto del Governo Parmense 27 settembre 1858). »

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, essendo anche questo progetto di un solo articolo, si manderà allo squittinio segreto.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per fare una mozione.

Sebbene non sia presente il sig. Ministro di Agricoltura e Commercio, io crederei che si potesse procedere medesimamente alla discussione generale del progetto di legge pel Codice forestale, anche prima che il sig. Ministro dichiarasse se accetta o no il progetto della Commissione; e ciò perchè la discussione generale si aggira sui principii generali a cui è informata la legge.

La dichiarazione del sig. Ministro, se accetta o no che si faccia la discussione sul progetto della Commissione, sarà necessaria allorquando si passerà alla discussione degli articoli.

Io proporrei a qualunque che frattanto si proceda alla discussione generale del progetto di legge sul Codice forestale.

Presidente. Chi ammette questa proposta....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io dichiaro che non posso aderire alla proposta del Senatore Chiesi, tanto più che io sarei il primo iscritto e dovrei parlare contro questo progetto di legge.

A me giunse nuovo che si debba impegnare una discussione tanto grave qual è questa, senza che il Ministro che ha presentato il progetto o che deve dar

conto dei principii che lo informano, sia presente; e senza che pure si sappia se aderisce o no a che la discussione si apra sul progetto della Commissione o sul progetto ministeriale. Sarebbe questa la prima volta che si aprirebbe una discussione così grave senza che il Ministro proponente sia presente.

Io quindi non aderisco alla proposta del Senatore Chiesi, e non potrei neanche discutere nell'assenza del signor Ministro, essendo tutto il mio sistema, e tutte le obiezioni che dovrei fare diametralmente opposte a quelle del progetto in discussione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Posso assicurare il Senato e gli onorevoli preopinanti che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio non ha alcuna difficoltà a che si apra la discussione sul progetto di legge presentato dalla Commissione; e tanto più posso di ciò far sicuro il Senato in quantochè per la parte che riguarda la penalità, ho avuto anche io l'onore insieme al detto mio Collega di intervenire nel seno della Commissione per metterci di accordo sui punti principali. Quindi, se il Senato lo crede, potrebbe nella momentanea assenza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, aprire la discussione generale sul progetto di legge presentato dalla Commissione.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti la proposta del Senatore Chiesi.

Chi approva la proposta del Senatore Chiesi, che si apra la discussione generale, abbia la compiacenza di sorgere.

(Dopo prova e contro prova la proposta Chiesi è approvata).

Il Senatore Poggi, come primo iscritto, ha la parola.

Senatore Poggi. Vi rinuncio.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'onorevole Relatore della Commissione sul principio della sua elaborata Relazione avverte, che se ci fosse alcuno tanto infervorato dall'amore della libertà che lo spingesse a quelle estreme resultanze che fanno dimenticare il necessario suo coordinamento con i canoni del giusto e cogli elementi del buono, questi proporrebbe probabilmente una legge di un unico articolo, per la quale tutte le disposizioni legislative in materia forestale attualmente vigenti in Italia, rimarrebbero abolite, e la piena licenza individuale del fare e del disfare dominerebbe per l'avvenire la vita dei boschi.

L'onorevole Senatore De Gori, Relatore della Commissione, ha fatto un calcolo di probabilità, che ha un fondamento pratico. Io appartengo appunto a quelli che sarebbero disposti a proporre quell'unico articolo, cui egli accennava.

L'onorevole Relatore fa il quesito: è ella necessaria

una legge forestale? Per risolvere questo quesito, egli si fa a considerare le foreste sotto un doppio aspetto: le considera da prima come semplice ricchezza; indi passa a considerarle dal lato della loro utilità indiretta, come preservativo alle inondazioni, agli interrimenti, e scoscendimenti, e come mezzo igienico di pubblica salubrità.

Considerando le foreste come semplice ricchezza, l'onorevole Senatore De Gori, molto valente negli studi economici, non potendo negare che in sostituzione dei boschi si coltivano altre derrate che producono maggiore ricchezza, e che il prodotto di queste può saldare il prezzo della ricchezza del legname, è costretto a confessare che veramente le foreste, sotto il punto di vista del loro valore, non possono essere considerate con norme differenti da tutte le altre ricchezze; e perciò considerato le foreste sotto quest'aspetto di semplice ricchezza, noi ci troviamo pienamente d'accordo. Ma egli, per sciogliere il quesito se sia necessaria una legge forestale, si fa a considerare le foreste sotto un altro aspetto, come ho già detto, sotto quello cioè della loro utilità indiretta, siccome preservativo alle inondazioni, agli interrimenti e scoscendimenti, e come mezzo igienico di pubblica salubrità. E qui per dimostrare la necessità di una legge forestale, ricorre all'autorità di sommi scrittori.

In primo luogo egli invoca l'autorità dell'immortale Romagnosi.

Quando io lessi il brano del Romagnosi riportato dall'onorevole Relatore, rimasi, lo confesso, alquanto in pensiero.

Ma ho ripreso coraggio quando ho visto che l'onorevole Relatore ha omessa un'ultima parte, la quale più si attaglia al mio assunto che a quello sostenuto dall'onorevole De Gori.

Infatti dopo le parole riportate in fondo della pagina 4 della Relazione « *Qui il diritto e la giustizia consacrano l'intervento della pubblica autorità* » il sommo Romagnosi continua il suo ragionamento, e lo continua, o Signori, in questo tenore:

« Ma volendo (sono le successive parole del Romagnosi) volendo nello stesso tempo rispettare i privati diritti di proprietà, non conviene eccedere i limiti della sociale necessità; e però, tranne la prescrizione di non tagliare le piante senza lasciarne un certo fusto di data altezza sopra la terra, e tranne il divieto di dissodare il terreno di certe pendici, d'onde le acque lo porterebbero al piano, innalzando il letto dei fiumi e producendo spaventose inondazioni, si deve lasciare il rimanente al tornaconto privato, il quale opererà certamente meglio di qualunque pedagogia regolamentare, che, violando la proprietà, incorre in mali molto maggiori di quelli che vuole evitare »

Vedete, o Signori, che l'autorità del Romagnosi non è poi tanto contraria, come poteva sembrare leggendo il testo riportato nella Relazione, non è tanto contraria,

dico, al sistema dei fautori della libertà. Ammette alcune restrizioni, ma restrizioni molto piccole, restrizioni le quali sono ben lungi dal giustificare quel sistema di vincoli che è proposto dall'onorevole Commissione coll'attuale progetto di legge.

Citò l'onorevole Relatore in difesa del suo assunto altre autorità; e farò anche io come fanno i giuriconsulti che difendono una causa, contrapporrò io pure alle autorità addotte dall'onorevole Senatore De Gori altre autorità.

I pretesi danni che si vogliono derivare dal taglio dei boschi, si riducono dai fautori del sistema restrittivo a quattro categorie: 1° dilavamento e caduta delle terre che cuoprono la superficie dei monti; 2° alzamento del letto dei fiumi e più frequenti inondazioni; 3° penuria progressiva del legname; 4° insalubrità dell'aria e peggioramento del clima.

Questi in sostanza sono i danni che mettono innanzi i fautori del sistema restrittivo per giustificare la necessità di una legge forestale. Ebbene, o Signori, il celebre Fabbroni, che certamente l'onorevole De Gori ha studiato prima di me, il celebre Fabbroni in un suo *Ragionamento sugli effetti della libertà del vincolo sui boschi alpini*, con argomenti dedotti dalla storia, dalla scienza, dall'esperienza dei fatti, e dall'autorità di sommi scrittori, prova che questi danni non possono e non devono altrimenti attribuirsi al taglio dei boschi.

Non mi limiterò a citare l'autorità del Fabbroni, e imitando l'esempio dell'onorevole Senatore De Gori, il quale ha invocato diverse autorità per sostenere il suo assunto, citerò ancora l'autorità di un valente economista e scrittore vivente, del Boccardo.

Il Boccardo nel suo Trattato di Economia Politica, parla anch'esso di questi vincoli posti ai proprietari dei boschi, e così ne discorre:

« I più fatali danni vennero recati all'agricoltura da quello spirito regolamentario, col quale l'autorità pretese ognora arbitrariamente ingerirsi nell'amministrazione delle private proprietà.

« Lo Stato, non contento di manomettere tutte le più legittime aspettative, e di estinguere la rurale attività con la legge delle confische, con le manimorte, e con altre gotiche istituzioni del feudalismo e del monachismo, costituiva un tempo giudice della natura e dei metodi di coltivazione. . . . Alla stessa categoria di leggi, che in un colla libertà tolgono i più efficaci stimoli all'attività privata, appartengono quelle relative al regima dei boschi in non pochi paesi ».

Vedete, Signori, come la pensa su questa materia un dotto Economista vivente. Lo stesso Boccardo nel suo Dizionario della Economia Politica sotto la parola — *Boschi* — si fa a discorrere delle diverse categorie di danni che si vogliono ripetere dalla libertà lasciata ai possessori dei boschi; e dopo di averle ad una ad una esaminate, lungi dal venire alla conclusione a cui fu

spinto l'onorevole Relatore, viene ad una conclusione totalmente diversa.

« Da tutte le quali cose (sono parole del Boccardo) fin qui esposte noi concluderemo:

1. Molto esagerati i timori di vario genere che consigliarono il sistema regolamentario in fatto di boschi;

2. Vantaggioso il taglio delle selve naturali ed incondite;

3. Necessaria qui come altrove la libertà economica lasciata ai privati possidenti;

4. Vantaggiose le piantagioni ordinate ed intelligenti di alberi, e quindi doverlesi dai Governi incoraggiare;

5. Che se il Governo abbisogna di alberi centenari altissimi, voluminosi per le sue costruzioni, segnatamente marittime, può utilmente consacrare a tale uso i tanti beni demaniali che possiede, cessando così uno dei più ingiusti vincoli agrari imposti ai possidenti, obbligati a tenere a disposizione dello Stato i loro alberi ed i loro terreni ».

Come vedete, o Signori, io ho seguito il sistema tracciato dall'onorevole Relatore; egli ha preteso di provare la necessità di una legge forestale ricorrendo all'autorità; ed io, seguendo il suo esempio, ho cercato di provare il mio assunto, che è quello della libertà, ricorrendo ad altre autorità.

In questo stato di cose quale è, o Signori, la conclusione che io ne traggio, e che credo poter trarre con fondamento?

La conclusione si è, che almeno è sempre un problema molto dubbio se sia necessaria una legge forestale, e che questi pretesi danni, derivanti dalla libertà lasciata ai proprietari dei boschi, sono molto contrastati ed incerti, per cui, in sostanza, a me basta lo stabilire che questo è un punto sommamente dubbio e controverso. E in questo stato di dubbiezza io seguo, o Signori, la regola più sicura; mi attengo cioè alla regola comune, ed a quel sistema di libertà al quale furono finora informate tutte le nostre leggi; a quel sistema che più rispetta il diritto sacro di proprietà.

E qui invoco la stessa autorità dell'onorevole Senatore De Gori, il quale, a pagina 12 della sua Relazione, non dubita di dichiarare che « vincolare in qualsiasi modo il sacro diritto di proprietà è tal cosa che la legge non potrebbe sanzionare ove non constasse della necessità di farlo. » Io prendo atto di queste parole dell'onorevole nostro Collega, e dal momento che coll'autorità di sommi Economisti si può ritenere che almeno è assai dubbio il vantaggio che può ricavarsi da una legge forestale, mi permetta l'onorevole Relatore che io gli dica che questa necessità di violare il sacro diritto di proprietà non è punto giustificata.

Si son fatte leggi per i-vincolare la proprietà; si sono aboliti i feudi, si sono aboliti i feudecommissi, si sono soppressi gli enti morali ecclesiastici, per donare alla libertà del commercio una massa sterminata di beni, e non siamo ora, o Signori, in contraddi-

zione con tutte le nostre leggi, volendo vincolare la libertà dei possessori di boschi con un nuovo Codice forestale?

Il Demanio faccia delle sue selve ciò che crede meglio; le provincie regolino anch'esse i boschi dei Corpi morali che appartengono alle stesse provincie nel modo che esse crederanno più opportuno; ciò che io non potrò mai ammettere è il vincolo che si vuole imporre alla proprietà privata.

L'interesse, o Signori, è il miglior custode dei boschi e lo prova la Toscana. Se fosse vero che senza leggi restrittive non si possono conservare le foreste, la Toscana che ha goduto sino al giorno d'oggi del beneficio di un largo sistema di libertà economica, sarebbe affatto spoglia di boschi; ma chi ha visitato la bella Toscana ha potuto ammirare le folte e verduggianti foreste di cui va ricca e superba e convincersi che la libertà di cui ha goduto fu per le sue foreste non un danno, ma un beneficio e un favore.

Per queste brevissime considerazioni, per le quali io non mi sono proposto altro che di mostrare come al sistema messo innanzi dall'onorevole Commissione manca la base fondamentale, cioè quella necessità di una legge forestale, che invano l'onorevole Relatore si sforzò di provare, io conchiudo, che riservandomi a proporre emendamenti alle diverse disposizioni del progetto per tutto ciò che si riferisce ai boschi demaniali ed ai boschi dei Corpi morali, in quanto ai boschi privati mi dichiaro fautore della libertà assoluta, e propongo l'abolizione pura e semplice di tutti i vincoli, onde si vorrebbe inceppare e angustiare la libera disponibilità dei privati possessori.

Ecco le osservazioni che io mi fo ardito sottoporre al Senato, e prego il Senato a volerle prendere in considerazione.

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Quant'altri mai io sono amico della libertà; ho sempre professato principii di libertà, ed ogniqualvolta mi avvenne che qualcheduno me ne mostrasse gli inconvenienti, e mi dicesse esservi bisogno di repressione, io non esitava a rispondere col Romano: *nolo periculosam libertatem.*

Però devo a un certo punto arrestarmi, quando una sconfinata libertà possa arrecare nocimento, non solo ad individui, ma eziandio ad intere popolazioni, alle generazioni avvenire, allora credo necessario dover modificare tali principii. E ciò, è appunto per quanto si riferisce ai boschi.

Quando nella mia prima gioventù io percorreva balanzoso le Alpi, mi sentiva stringere il cuore vedendo larghi tratti di terreno deserti e colle tracce di antichi boschi, e talmente denudati, che neppure le capre potevano trovarvi un alimento. Nello stesso tempo io vedeva i forni di fusione del ferro spenti per mancanza di combustibile. Da un altro canto ebbi poi a rallegrarmi, valicando gli Appennini, dove si vanno

rimboscando dei buoni tratti di terreno, dei quali i nostri posteri potranno godere i vantaggi.

Egli è perciò che sono favorevole a questa legge, riservandomi sempre di proporre delle modificazioni a qualche articolo, mentre non li accetterei tutti. Ma però non posso convenire con chi crede assurdi i danni che si dice possono essere prodotti dal diboscamento. Noi vediamo che le industrie sempre progredienti hanno bisogno di combustibile, ed è bene pertanto economizzarlo, riprodurlo e ben distribuirlo.

Abbiamo i cataclismi della natura; abbiamo le continue frane, le inondazioni, le grandini. La scienza ci insegna che il diboscamento è causa di tali danni; però mi accosterei alla opinione di Surell, il quale dice che se non è provato sieno i diboscamenti la sola causa di tali disastri, essi ne sono almeno la causa determinante.

Quanto alla salute, ognuno sa come gli alberi purifichino l'aria.

Nelle campagne romane non vi era la *malaria*, quando i nostri antichi padri, dominatori del mondo, e maestri di saggezza, avevano consacrato i boschi, che frequenti colà sorgevano, alle divinità, per preservarli dalla distruzione.

Io pertanto raccomando caldamente il principio che informa questa legge, non però, come dissi, tutti i particolari, e terminerò con le parole di Gautier: « Guai a quelle nazioni che trascurano i propri boschi. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che la questione si possa ridurre ad una sola nella discussione generale; cioè di vedere se mai la conservazione di alcuni boschi, almeno di boschi che si trovano in certe circostanze speciali, sia necessaria per evitare dei danni che possano derivarne al territorio sottoposto o adiacente.

Si è cominciato la discussione sotto una forma la quale pare che si voglia riferire piuttosto alla autorità dei nomi, che alla solidità degli argomenti.

A me pare di non avere inteso alcuno degli argomenti che mi possano dimostrare, che la libertà illimitata nella coltivazione dei boschi non sia nociva. Intesi semplicemente citare alcuni nomi di scrittori rispettabili, per quanto si voglia, i quali dicono che la libertà può assicurare anche meglio che non la restrizione, la conservazione regolare dei boschi, ma non intesi nessuna ragione la quale mi dimostrasse che il taglio di alcuni boschi non sia assolutamente nocivo.

Ora io credo che, se si vuole considerare la questione sotto il rispetto dell'autorità, ce ne siano alcune che non hanno nome, ma hanno un peso grandissimo, ed è quella d'interi nazioni. Noi vediamo la Prussia, la Francia, la Svizzera, la stessa Svizzera, cui nessuno potrà negare una grande libertà nelle sue istituzioni, le quali hanno leggi che frenano i proprietari,

non dico nell'uso, ma nell'abuso della coltivazione dei boschi. Io credo che l'autorità di intere nazioni possa valere qualche cosa di più che l'autorità di qualche nome.

Ma mettiamo da parte le autorità, perchè il Senato che può fare certamente autorità da sé, non abbisogna di autorità di nomi per potere saggiamente deliberare. Io credo che sia assai più giusto esaminare le ragioni che sostengono la legge ora in esame davanti al Senato.

Tralascio alcune considerazioni, le quali non hanno, a parer mio, un gran peso: come p. e. il bisogno di combustibile. Il bisogno del combustibile non può essere una ragione sufficiente perchè si abbia a vincolare la libertà nella coltivazione dei boschi. Perchè si può dire che la sostanza legnosa dei boschi può essere prodotta così nelle pendici come nei piani.

Chi vuole il combustibile, lo coltivi.

Io non credo neppure che sia una ragione molto sorda quella dell'influenza che le foreste possono avere sui climi.

Credo che le foreste forse non hanno una grande influenza neppure sulla produzione delle paludi in generale; e penso che si possano ridurre tutte le questioni ad una sola: il disordine nel corso delle acque.

Questa parmi sia la sola e vera ragione che deve indurre il Senato ad accettare il principio della legge, che restringe in certa guisa la libertà della coltivazione dei boschi.

Ora, vediamo se è vero che la condizione della terra in pendio possa riuscire più o meno nociva nell'ordinamento dei corsi di acqua, secondo che si trovi vestita di alberi o perfettamente nuda.

I suoli accidentali, la presenza di colline, di montagne, di catene di montagne, vi presentano una modificazione nella stratificazione delle diverse parti del suolo, per modo che invece di avere un seguito di strati gli uni orizzontalmente sovrapposti agli altri, avete un sollevamento che vi rende obliqui gli strati. Qual è la conseguenza di ciò?

Questa disposizione degli strati contiene in sé la origine delle sorgenti; per modo che le acque che per una grande estensione di terra penetrano fra due strati che sono impermeabili attraverso uno strato permeabile, possono venire giù e quindi uscire da qualche punto più basso per costituirvi una sorgente. Perchè possa essere alimentata questa sorgente è necessario che per tutta quell'estensione che corrisponde al suolo permeabile compreso fra i due strati impermeabili, è necessario, dico, che le acque cadano con una certa lentezza.

Ora supponete che questa superficie si trovi spogliata di alberi, le acque formeranno un torrente, quindi scenderanno con maggiore rapidità.

Supponete ancora che sia questa superficie coperta di alberi. Le prime acque delle piogge cadano sulle foglie, che le trattengono per un certo tempo, quando

la pioggia cade a torrenti, si cerca spesso un ricovero sotto un albero fronzuto.

E ciò perchè? Perchè le prime gocce di acqua sono trattenute dalle foglie; onde l'ufficio degli alberi con le loro foglie, relativamente alle piogge, è quello di rendere minuta una pioggia dirotta, e in conseguenza accade che la quantità d'acqua che è caduta sopra una superficie, in grandissima parte è assorbita dalla terra e non va come torrente a precipitare nella valle sottostante.

Da ciò deriva la conseguenza che per la mancanza di alberi sulle catene di monti cominciano a disseccarsi le sorgenti, perchè non sono sufficientemente nutrite. Se quella stessa superficie fosse coperta d'alberi, l'acqua penetrerebbe più lentamente, penetrerebbe in maggior copia, alimenterebbe maggiormente le sorgenti. Questo ragionamento, per me chiarissimo e semplicissimo, pare dimostrato anche dai fatti; perchè là dove si è diboscato una grande estensione di territorio e di territorio in pendio, è avvenuto che molte sorgenti, se non sono perfettamente disseccate, se non sono esaurite, sono diminuite in numero e in copia d'acque. Queste stesse ragioni che disordinano in certa guisa le acque relativamente alle sorgenti, fanno sì che i fiumi non siano alimentati convenevolmente e sufficientemente; e perchè le acque che cadono a torrenti non possono essere assorbite dalla terra, ne segue che scorrono copiosamente, e precipitosamente: onde accade che molti corsi d'acqua che prima si presentavano come fiumi, adesso si presentano come torrenti; e invece di essere un corso regolare ordinario, è un corso d'acque che in alcune circostanze manca assolutamente, in altre circostanze corre precipitosamente ed abbondantemente, e diventa causa d'inondazioni.

Ora, se in queste condizioni voi avete il fatto della mancanza di alimento alle sorgenti e la frequenza delle inondazioni, io credo che sia questa una ragione sufficiente, perchè si abbia ad impedire che i proprietari di boschi, che si trovano in queste condizioni, possano essere cagione di danno ai territorii sottoposti.

Senza dubbio l'abbondanza delle acque che cadono a torrenti trascinano la terra; in conseguenza nudano in certa guisa lo scheletro della montagna per modo che le roccie si presentano assolutamente scoperte e prive di vegetazione e di terra. Questa sarebbe una conseguenza la quale nuocerebbe agli stessi proprietari che abusano della loro libertà nella coltivazione dei boschi; ma non arrecano solamente danno a se medesimi, fanno danno ancora ai territorii sottoposti, sui quali, perchè le acque non sono assorbite, precipitano naturalmente più abbondanti e trasportano seco terra, ciottoli e alberi.

Ma non è solamente questa la circostanza per la quale si dovrebbe vietare il diboscamento ad alcuni proprietari di boschi; vi sono altre circostanze non meno importanti.

Supponete per esempio un villaggio, il quale si trovi

alle falde di una montagna, la quale sia frequentemente coperta di neve e quindi soggetta a valanghe; potrebbe accadere che la neve, rotolando, vi formi una valanga che copra e distrugga il villaggio. Ora, se si trova un bosco tra il villaggio e la montagna, il bosco naturalmente sarebbe un riparo alla valanga; ma se il proprietario di questo bosco ha la facoltà di tagliare tutti gli alberi che servono di riparo, che sono la salute del villaggio, quale ne sarebbe la conseguenza?

La conseguenza sarebbe che la libertà di un proprietario di tagliare il bosco potrebbe essere la cagione della distruzione di un villaggio. Aggiungete a questo che vi sono dei fiumi, i quali rodono per la corrente dell'acqua stessa; e la corrosione delle ripe potrebbe portare dei danni più o meno gravi ai territorii vicini. Ora, supponendo che vi sia un bosco il quale corrisponda precisamente a quel punto dove è più pericolosa la corrente dell'acqua, se il proprietario avesse la facoltà di troncargli gli alberi, di diboscare, ne verrebbe naturalmente la conseguenza di recar danno ai proprietarii vicini.

Aggiungete di più: Voi avete il caso delle dune che si formano nelle vicinanze di alcune spiagge.

Se avete un bosco che corrisponda tra il punto dove si formano le dune e i territorii più interni, voi impedite la formazione e l'avanzamento delle dune sui territorii ben coltivati; tagliate i boschi, e voi avrete le dune che si avanzano e ingombrano il territorio vicino. Insomma vi sono molte circostanze, le quali possono influire a far sì che il taglio di alcuni boschi rechi nocimento ai territorii sottoposti o adiacenti.

Ora io domando, allorchè è accertato che per una ragione qualunque l'esercizio di un diritto possa recare nocimento non ad un solo, ma a centinaia di proprietarii, non è nel suo debito il Governo di fare in guisa che l'esercizio di questo diritto sia ristretto in quei limiti che non gli permettano di nuocere a' proprietarii vicini? Insomma è necessario che l'uso della libertà non degeneri in abuso, che la libertà dell'uno non sia nociva alla libertà dell'altro.

Or quanto è indubitato che i boschi, i quali si trovano in certe date condizioni quando sono tagliati, possono recare nocimento ai territorii sottoposti o adiacenti, io credo che questo solo basti perchè una legge sull'amministrazione dei boschi sia necessaria. E perciò prego il Senato di voler prendere in considerazione questa proposta di legge.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola unicamente per giustificare il mio ragionamento.

L'onorevole Signor Ministro ha fatto le meraviglie che io per oppormi a questa legge mi sia limitato a ricorrere all'autorità. Io aveva già dichiarato che, ciò facendo, seguiva l'esempio datomi dall'onorevole Relatore della Commissione; egli aveva proposto il quesito: è ella necessaria una legge forestale? Ed

aveva preteso di dimostrare questa necessità ricorrendo all'autorità, dichiarando appunto che qui si tratta di fare una legge, e che il Senato non è un' accademia, dove debbansi mettere in campo ragionamenti speculativi e di pura scienza.

Io dunque ricorrendo all'autorità non ho fatto altro che attenermi al sistema seguito dall'onorevole Relatore; e quale è stata la conclusione che ho tratto dalle autorità che venni citando? Io ho concluso che per lo meno non si può in verun modo trarre la conseguenza che l'onorevole Relatore deduce dalle autorità da lui citate, quella cioè della necessità di una legge forestale. La quale necessità è certamente molto dubbia, e molto problematici sono gli inconvenienti, che dalla libertà lasciata ai proprietari si vogliono derivare, per cui in questo stato di dubbio, ed all'appoggio delle autorità che ho citate, io ho creduto e credo tuttavia di attenermi alla regola generale, cioè a quel principio di libertà che informa tutte le nostre leggi economiche, e a quel sistema che non offende, ma che invece rispetta la privata proprietà.

Ecco il ragionamento, al quale io mi sono attenuto; e se ho peccato in faccia al signor Ministro ricorrendo all'autorità, almeno questo peccato io lo divido col l'onorevole Relatore della Commissione; e spero quindi che il signor Ministro vorrà darmene l'assoluzione.

Intanto io insisto nelle osservazioni per me fatte.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore De Gori, Relatore. Nei primordii della nostra vita nazionale, quando i sommi ingegni i quali con genio e perseveranza erano giunti a conquistare l'indipendenza, volgevano poi il pensiero alla prosperità economica della patria reclusa, proponendo l'istituzione di un nuovo Ministero, il quale curasse lo sviluppo dell'agricoltura e l'incremento del commercio, il Conte di Cavour per precipua ragione di questa nuova fra le grandi Amministrazioni dello Stato, diceva in Parlamento:

« Se vi è paese al mondo in cui la questione delle foreste abbia una importanza speciale, è il nostro, dove non solo esse sono destinate a fornirci il necessario combustibile, ma a farvi l'ufficio di preservare le valli sottostanti da pericoli gravissimi. »

Questo secondo scopo della preservazione dei terreni adiacenti o circostanti ai monti coperti di foreste, per salvarli dallo spostamento che deriva dai dissestamenti e diboscamenti, era pressochè l'intendimento precipuo che il sommo uomo di Stato, l'insigne economista apprezzava nel raccomandare delle provvigioni legislative, in qualche parte e in certo modo conservatrici delle foreste nelle pendici alpestri. — Io mi compiaccio e mi onoro di essere in nome dei miei Colleghi difensore di una legge, la quale non si allontana nè di troppo estende quel concetto che principalmente informava la mente del Conte di Cavour, confermando anche una volta come in questa patria nostra il senso

pratico sappia regolare e temperare anco la più splendente e larghe teorie.

La legge che il Ministero propone, che la Commissione raccomanda, è in tutta quanta la sua generale economia e nella sua base fondamentale, dirò così, circoscritta a questo unico scopo, di conservare quelle foreste la di cui distruzione sarebbe un danno e una calamità pubblica. Oltre di questo, le provvisorie legislative di cui si tratta, si arrestano; nè credo possano meritare le accuse di violazione di principii e diritti di libertà che l'onorevole mio amico Chiesi ha creduto di ravvisare.

L'ardua questione dell'influenza delle foreste nelle condizioni climatologiche di un paese, questione la quale ha dato luogo a così profonde discussioni fra gli uomini della scienza, non è stata certamente invocata come ragione principale nella Relazione che in nome della Commissione sta sotto gli occhi vostri. Però mi giova rammentare i nomi di Humboldt, Brogniard, Maltebrun e del nostro dotto ed onorando Malaguti che sostennero l'opinione, che sia per la temperatura intrinseca delle grandi masse di legname, sia per la funzione quasi di filtro che le foreste sulle coste dei mari, dei laghi e delle paludi fanno contro ai venti sciroccali per il solito impregnati di miasmi, sia per la difesa che oppongono alle arene cocenti, grande influenza possono avere in certe tali condizioni e in alcune contrade a beneficio della pubblica igiene.

Ma stando strettamente sul campo nel quale il Conte di Cavour pose il concetto di una legge siffatta, e sul quale la legge attuale si posa e circoscrive, trascurando la parte igienica, io mi limiterò a trattenermi, Signori, della parte idraulica e agricola.

Ma poichè l'onorevole Senatore Chiesi, così largo di epiteti cortesi ogni volta che ha nominato il Relatore e la Relazione, ha creduto poi di cogliermi in fallo annunciando al Senato come una citazione del Romagnosi fosse stata da me introdotta nella Relazione, mutilata e monca, quasi io ne avessi voluto esporre la parte che al mio assunto giovasse, e tacere quella che lo contrariasse, mi permetta prima il Senato che io mi sdebiti di un'accusa che all'animo mio di onest'uomo e di Senatore è giunta assai amara.

Conchiude il Romagnosi il periodo da me introdotto nella Relazione colla opinione della necessità di una legge regolatrice dei diboscamenti e dei dissodamenti, colle parole, certo, che ha rammentate, nè poteva essere altrimenti, l'onorevole mio oppositore: ma cosa dicono? Dicono che non vale la pena di far leggi proibitive dell'azione della privata proprietà sui boschi, ma soltanto occorrono provvedimenti limitanti la facoltà e il modo del taglio degli alberi, e restrittivi del dissodamento.

Io ringrazio l'onorevole Senatore Chiesi di aver completata la citazione. Il Romagnosi dopo quel preambolo scende ad indicare per quali modi e in quali forme

l'azione della proprietà debba essere limitata e regolata: il Romagnosi esclude la piena licenza nel proprietario del fare e del disfare, del diboscare e del dissodare: ho la fortuna di essere col Romagnosi perfettamente d'accordo. Mi parve superfluo il completare quel periodo; l'onorevole Senatore Chiesi lo ha completato; esso appunto corona la citazione che ho creduto di rammentare ai miei onorevoli Colleghi.

L'onorevole Senatore Chiesi in appoggio della inutilità, o meglio del danno di una legge regolatrice il taglio dei boschi, ha voluto citare un' autorità per tutti, ma in ispecial modo per me, grandemente rispettabile, quella di Giovanni Fabbroni, di uno di quegli uomini che nel campo delle scienze economiche precorse i tempi, ed associò il proprio nome a quegli ordinamenti che fecero del mio paese uno dei più precoci e dei più avanzati nel cammino della libertà.

Difficilmente io potrei contrapporre all'autorità locale del Fabbroni un'altra autorità equivalente, per l'ampiezza della scienza e per la benemerita del nome. Ma però ho a mio favore un' autorità, che vale quanto quella dei più grandi nomi, l'autorità dei fatti.

Permetta il Senato che al nome ed alla sentenza del Fabbroni io contrapponga, e contrapponga brevemente per non tediare, le condizioni di fatto in cui si trova il paese nel quale, e per il quale il Fabbroni scriveva, dopo quanto è accaduto in materia di diboscamenti dall'epoca nella quale il Fabbroni pensava e dettava, a questa in cui oggi voi discutete e deliberate.

Vede il Senato che io non ricorro a rammentare le opinioni che negli ultimi tempi in materia di foreste si sono manifestate in Toscana da organi così attendibili, quali l'uomo illustre che provvisoriamente la governava, quale quel consesso scientifico che in parte personifica le tradizioni economiche del mio paese; lascio queste autorità personali e mi attengo a quella irrefragabile dei fatti.

Su quella gioja di monti formata da un terreno terziario siliceo calcareo, che divide e tramezza le valli dell'Ombrone, della Bruna e dell'Albegna, e da cui discendono i fiumi che ho rammentati e molti altri minori, gli effetti del diboscamento dal 1780, epoca in cui ogni freno fu tolto, al 1827, si verificarono così. — In un antico censimento delle maremme Toscane esistente in quell'azienda di credito fondiario, che esiste fra noi dal 1622, che tutti conosciamo col nome di Monte dei Paschi, risulta che la pianura seminativa di quelle tre valli che ho citate poteva accogliere una sementa superiore ai 30 mila ettoltri.

Dal 1780 in poi i fiumi che ho rammentato ed i loro confluenti alzarono cotanto i loro livelli, le materie sassose precipitarono in tanta copia nelle campagne, si perturbò talmente la condizione degli alvei che, ripeto, nel 1827 la sementa di quelle valli si era ridotta a meno di 10,000 ettoltri; e fu questa miseranda condizione di cose che reclamò con voce imperiosa e tanto eloquente, che anche un piccolo Stato

che di poche risorse disponeva, dovè esserne scosso ed ascoltarla e dette iniziamento alla grande opera, che Iddio conceda al Parlamento italiano di condurre a termine, del bonificamento delle nostre maremme.

I torrenti che scendono dall'Appennino (parlo dei torrenti che scendono precipitosi e rumorosi a confluire nella Sieve, non parlo:

Dei ruscelletti che dai verdi colli
Di Casentin discendon giuso in Arno
Facendo lor canali freddi e molli

i torrenti dico che scendono precipitosi e numerosi nella Sieve, dopo il 1772, siccome risulta da un Plantario esistente nella biblioteca Barberiniana in Roma, hanno talmente spostato il loro corso, e sono stati talmente interrati gli alberi che ciascuno può vedere dei ponti rimasti senza fiumi, e dei fiumi che corrono senza ponti. L'Archiano, quell'Archiano rubesto sulla cima del quale siede l'eremo famoso, la Steggia, il Pallatoio, la Gorgona, il Corsalone, cito questi nomi perchè omai la storia e la letteratura li consacra abbastanza perchè non vi siano del tutto nuovi, o Signori, questi fiumi che corrono precipitosi sull'Arno, hanno prodotto degli scoscendimenti e frane che alcuni luoghi e precisamente quelli di Solata, Baselle, S. Leolino e S. Pancrazio, hanno dovuto cedere alle valli adiacenti dei terreni una volta coperti di pampani e di olivi. Per una livellazione fatta nel 1772, cioè otto anni prima del 1780, risulta che al ponte di Stia l'alveo è adesso rialzato di due metri e 74 centimetri.

Negli studi molte volte ripetuti per una ferrovia fra Firenze e l'Adriatico, sia per le valli che conducono a Forlì, sia per quelle che sboccano a Faenza, è risultato che l'alveo della Sieve nel centro della Valle del Mugello, e segnatamente al ponte di San Lorenzo, si è nel periodo sopra accennato rialzato di quasi cinque metri; presso poi alla foce del fiume fra Dicomano ed il Ponte a Sieve l'interramento si è alzato sino a sei metri. E se il Senato si compiace di sapere quali siano i fatti, e come a questi fatti si dia spiegazione dagli uomini pratici, e delle condizioni locali perfettamente conoscitori ed imparziali apprezzatori, io potrei dar lettura, se l'uso nostro lo comportasse, di lettere di proprietari distintissimi, di uomini il cui nome suona onorato nel paese, che seggono nei Consigli delle Province, i quali affermano le cose che ho brevemente accennate.

Finalmente tutti coloro, che appartengono come me a questa terra, non possono aver dimenticato il fatto dell'ultima alluvione che desolò Firenze nel 1844, la quale fu verificato essere di 35 centimetri più elevata nell'interno della città, dell'altra precedente straordinaria alluvione avvenuta nel 1743, e di 40 centimetri più di quella precedente, e che è la maggiore di cui si conservi memoria, del 1517.

Dunque vegga e si convinca l'onorevole mio amico

Senatore Chiesi che dal giorno in cui il Fabbroni scriveva a questo in cui noi discutiamo, sono accaduti dei fatti tali che hanno talmente modificato le condizioni idrauliche ed agricole del paese, che io credo non errare se vivo tranquillo nella fiducia che il Fabbroni, dovendo sedere (come certo sederebbe fra noi) e riferendo molto meglio di me su questa legge, forse non porterebbe diversa sentenza.

Io poi qui mi son limitato a parlare del paese, al quale meglio si affacevano i dati confronti nella presente discussione, ed ora mi sia lecito di richiamare l'attenzione del Senato anco sopra gli effetti dell'innalzamento degli alvei, e dell'interramento dei fiumi in altre parti d'Italia.

L'onorevole Senatore Chiesi contrapponendo autorità ad autorità, combattendomi colle stesse armi, colle quali io difendevo l'onorevole incarico che mi era stato affidato, voglio dire l'autorità altrui (e qui prego l'onorevole Chiesi ad essermi indulgente se io mi son molto valso dell'autorità degli altri, conscio come era della pochissima mia) ha invocato quella del Boccardo, il quale pone in dubbio gli effetti del diboscamento nella condizione delle valli sottostanti.

Prima di tutto l'onorevole Chiesi, così fedele nelle sue ricerche e nelle sue esposizioni, mi ammetterà che il Boccardo parla di leggi assolutamente proibitive dei diboscamenti, alle quali si mostra contrario come e quanto lo siamo tutti; ma però anco il Boccardo fa della riserva intorno ai diboscamenti e dissodamenti.

Or bene, un documento del quale il Senato non può fare che gran conto, un documento recentemente pubblicato da un uomo insigne, del quale non so se in noi tutti sia maggiore la stima o il desiderio, voglio dire dell'egregio ingegnere Lombardini che come figura nell'elenco dei Senatori, noi vorremmo vedere di fatto seduto fra noi, in una recentissima pubblicazione che si è affrettato di far pervenire al Relatore della Commissione, appunto in risposta a certe sentenze pubblicamente affermate senza troppo precisa cognizione dei fatti, è venuto a dimostrare come non solo le condizioni del Po, ma quelle dell'Adda, quelle del Reno, quelle del Panaro vadano grandemente deteriorandosi, appunto per conseguenza della poca osservanza (non già della mancanza, perchè l'onorevole Senatore Chiesi mi risponderebbe con ragione che il Lombardini allude a contrade italiane, in cui leggi e provvisioni legislative più o meno ci sono), ma della poca osservanza nella quale i provvedimenti stessi sono tenuti: e alla rigorosa osservanza di quelli il Lombardini dedica un trattato.

Io credo di avere con i fatti positivi e comprovati dimostrato al Senato che gli effetti del diboscamento e del dissodamento a danno delle campagne adiacenti e circostanti, non sono nè una teoria nè una opinione, ma sono fatti provati, dimostrati, visibili.

E poichè, ripeto, la legge attuale non mira in quanto concerne la restrizione della libera azione della pri-

vata proprietà altro che a quei casi ed a quei luoghi, nei quali la conservazione della foresta è legittimamente e competentemente giudicata di pubblico interesse, così io non vedo il motivo per cui l'onorevole nostro contraddittore debba sgomentarsi ed anzi proferire in mezzo a voi un grido di allarme a tutela dei principii del sacro diritto di libertà, quasi colla legge attuale si volesse manomettere o violare. Ora, è constatato che la conservazione in una certa tale condizione di un immobile è necessaria ai proprietari circonvicini; ma o Signori, è desso mai il caso che questa restrizione, che questo limite possa degenerare e confondersi in violazione della proprietà? O non è veramente il caso ovvio, riconosciuto in tutti i tempi e presso tutte le legislazioni, cioè della servitù reale, la quale, come l'onorevole Senatore Chiesi m'insegna, è pure da una parte un limite all'azione del privato, e dall'altra una tutela affluente il fatto del vicino non rechi offesa o diminuzione al pieno godimento della proprietà vostra? Fatto della servitù reale che si esplica e si verifica nei diritti d'acqua, nei diritti d'aria, nei diritti di luce, in tutti quei casi contemplati dalle leggi dei quali l'onorevole Chiesi mi può essere maestro?

No, o Signori, le frasi speciose e sonore, ma non completamente esatte, generalmente non hanno un'eco in quest'Aula; ed io mi affido che anco questa volta resteranno senza l'effetto vagheggiato dall'onorevole mio contraddittore; onde io spero che il Senato italiano, ponendo un limite alla sfrenata licenza del disfare, solo in quanto è necessario al libero e pieno godimento della proprietà nei proprietari circostanti, o adiacenti, spero, dico, che il Senato sarà violatore del diritto di libertà tanto quanto ed in egual modo ne sono stati violatori, ed il Parlamento Belgico, e le Assemblee Germaniche ed i grandi Consigli dei Cantoni della democratica Svizzera.

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del mio Collega Ministro dei Lavori Pubblici un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, per la costruzione e sistemazione di strade nelle province meridionali continentali. Si domanda altresì, che il Senato voglia accordare l'urgenza per questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e mandato agli uffici.

Siccome il Signor Ministro ne ha chiesto l'urgenza, domando al Senato se intende accordarla.

Chi accorda l'urgenza, sorga.

(Approvato).

Presidente. Ha la parola il Senatore Marzucchi.

Senatore Marzucchi. Modestissimo è l'assunto mio: io intendo solamente di fare una leggera corre-

zione: è un'affermazione che si trova nella diligentissima Relazione della Commissione.

In essa si dice che in Toscana la legge del 1780 emancipa completamente l'azione dei privati. La mia rettificazione non è contraria all'assunto della Relazione, anzi lo conferma.

Prima del 1780, tre leggi in Toscana proibivano non solo l'arroncare, e lavorare il terreno, ma anche il semplice taglio de' boschi entro un miglio dalla cima degli Appennini.

Che cosa fu disposto colla legge del 1780? Il motu proprio disse: (mi permetta il Senato che io legga le parole testuali):

« Nell'esame poi che è stato fatto delle leggi proibenti il taglio dei boschi posti dentro al miglio dalla cima degli Appennini, non abbiamo trovato alcuna buona ragione per lasciar sussistere la proibizione suddetta, mediante la quale le possessioni di tali boschi vengono spogliati della facoltà di godere del prodotto dei loro terreni, e le macchie istesse non essendo custodite o rinnovate con piante giovani, si distruggono e vanno finalmente a mancare; e per altra parte siamo persuasi che possano evitarsi tutti i danni e pericoli, che le acque trasportino la terra dei monti, e riempiano i letti dei fiumi, ogni volta che i possessori dopo il taglio non facciano altri lavori che quelli che occorrono per rinnovare i boschi, o per ridurre a prato il terreno, essendo questi, e specialmente le praterie, i mezzi più sicuri, perchè resti fermo il terreno, e non sia trasportato dalle acque, oltre al notevole vantaggio che arrecano pel mantenimento dei bestiami. »

Vi è poi l'articolo secondo che dice « Che sia ancora permesso il lavorare il terreno con zappe ed altri simili strumenti, escluso sempre l'aratro e la vanga, al solo oggetto di ridurlo ad uso di pascolo, o di facilitare la rinnovazione dei boschi, o dei prati, eccettuata sempre la semente del grano e biade, sotto la pena di scudi cinque per storo, da applicarsi per la metà all'accusatore segreto o palese, ed il restante alla cassa della Comunità, nella quale sarà seguita la trasgressione predetta ».

Segue l'art. 4. « Intendiamo ancora che resti ferma la proibizione di arroncare con fuoco e ferro, di far fornelli e altri abbruciatucci, i quali facilitano alle piogge il trasporto del terreno, sotto la pena di scudi cinquanta per ogni trasgressione, da incorrersi dai contravventori, e da ripartirsi nella forma prescritta sopra all'art. 3 ».

Ora, risulta da questo che forse chi dettò la legge del 1780, avrà creduto che bastasse semplicemente questa proibizione; ma non è vero che fosse data una illimitata facoltà ai possessori di lavorare i loro terreni. Fu limitata questa libertà e fu ridotta a quei termini che il Senato ha udito.

Se questa legge non fu rispettata neppure in quei limiti entro i quali si conteneva, e che erano ristret-

tissimi, ciò è conseguenza di quel benedetto male che si notava e si verificava già ai tempi di Dante:

« La leggi son ma chi pon mano ad esse? »

male che durava anche dopo quei tempi ed anche dopo la legge del 1780.

Presidente. Ha la parola il sig. Ministro dell' Interno.

Ministro dell' Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall' altro ramo del Parlamento, per la costruzione di un carcere penitenziario nella città di Notò, in Sicilia.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Senatore Miniscalchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miniscalchi. Desidero aggiungere alcune parole sopra questo importante argomento.

Molte ragioni furono esposte e sviluppate dall' onorevole Relatore con rara dottrina, e vennero citati molti esempi tratti particolarmente dalla Toscana. Io spero che il Senato mi permetterà di aggiungerne alcuni altri in appoggio a quanto è già stato detto, e che attingo ai fatti accaduti nella parte settentrionale della Penisola.

Noi che abitiamo ai piedi delle Alpi, abbiamo veduti e sentiamo ogni giorno sempre più profondamente i danni gravissimi che sono provenuti dal disboscamento delle montagne. Se io non ho male inteso, mi è sembrato che l'onorevole mio amico Chiesi abbia detto che i cattivi effetti del disboscamento sono problematici. Dico il vero: questa frase mi ha destato molta sorpresa. Io non so come si possa dubitare dei mutamenti nelle condizioni climatologiche e idrauliche, tanto nella Lombardia che nella Toscana ed in altre parti d'Italia avvenute per cagione dei disboscamenti.

Gli effetti prodotti dal lavoro fisiologico delle piante, l'altro effetto sulle piogge che dirò meccanico, e fu già rammentato dall'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio, il rapido e continuo guasto delle montagne cagionato dalle piogge, i sensibili elevamenti di terreno nelle pianure per i detriti trasportati da torrenti e da fiumi, sono fatti che non possono certamente porsi in dubbio.

La meteorologia coltivata con tanto amore e con tanta diligenza in questi nostri tempi, e che ci darà

risultati certamente grandissimi, ci mostra segnate ne' suoi registri quelle cifre che ci provano la differenza che corre nelle condizioni climatologiche di questi ultimi anni da quelle degli anni precedenti al disboscamento. Per poco che vi si rifletta, conviene confessare, che queste condizioni sono certamente cambiate per l'effetto del taglio dei boschi che coronavano i nostri monti, e ne vestivano le valli. Altra prova ne abbiamo nel terribile effetto dell'elevamento del letto dei fiumi nelle pianure dove a stento sono contenute le loro acque da argini che non rade volte sormontano non solo i tetti delle case, ma ben anco le croci dei più alti campanili. Mi sembra quindi che non sia problematico questo elevamento pur troppo minaccioso e fatale.

Io stimo adunque che sia tempo di pensare seriamente ad imitare gli esempi dei nostri padri, come io diceva già un'altra volta quando ebbi l'onore di parlare sul progetto per l'alarga neuto dell'Arsenale di Venezia, e di far buone leggi secondo le mutate condizioni dei tempi, e come ben diceva l'onorevole nostro Collega Marzucchi, non contentarci a farle, ma dare opera perchè sieno anche eseguite.

Reputo quindi che non solo i bisogni di combustibile e di legname da lavoro, ma più ancora il progresso dell'agricoltura e la tutela delle pianure esigano necessariamente che si faccia una legge, la quale non tiranneggi, ma moderi e diriga la coltura dei boschi, ed impedisca la distruzione di questo prodotto prezioso sotto tutti gli aspetti. Per ciò io credo che non sia questo violare menomamente il diritto di proprietà, ma piuttosto il mezzo opportuno di dirigerne l'uso per il pubblico bene.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, chiederò al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi crede si debba chiudere la discussione generale, sorga.

La discussione generale è chiusa.

Il seguito a domani. La seduta è fissata per le ore due.

Frattanto annunzio che in sostituzione del Senatore Scialoia a membro della Commissione permanente di finanza, giacchè il Senato ha avuto la bontà di lasciarne a me l'incarico, ho destinato l'onorevole Senatore Miniscalchi.

La seduta è sciolta (ora 5 1/2).